



**COMUNE DI CERRETO D'ESI**

**Provincia di Ancona**

Piazza T. Lippera, 1 - 60043 Cerreto d'ESI (AN)

[info@pec.comune.cerretodesi.an.it](mailto:info@pec.comune.cerretodesi.an.it)

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI**

## **INDICE:**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1.** Oggetto e finalità
- Art. 2.** Definizioni e principi
- Art. 3.** Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni
- Art. 4.** Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni

### **CAPO II - SCELTA DELLO SPONSOR**

- Art. 5.** Selezione dello *sponsor*
- Art. 6.** Requisiti di partecipazione dello sponsor alla procedura selettiva
- Art. 7.** Recepimento di proposte spontanee di potenziali *sponsor*
- Art. 8.** Affidamento diretto a *sponsor*
- Art. 9.** Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto
- Art. 10.** Sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali
- Art. 11.** Esclusioni
- Art. 12.** Diritto di rifiuto
- Art. 13.** Esclusiva generale e commerciale dello *sponsor*
- Art. 14.** Versamento e utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni

### **CAPO III – IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

- Art. 15.** Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione
- Art. 16.** Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

### **CAPO IV – VERIFICHE CONTROLLI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Art. 17.** Disciplinari tecnici, verifiche e controlli
- Art. 18.** Riserva organizzativa
- Art. 19.** Trattamento dei dati personali

### **CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 20.** Aspetti contabili e fiscali
- Art. 21.** Disposizioni finali

## CAPO I

### Disposizioni generali

#### Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina - nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge n. 449/1997, nell'art. 119 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nell'art. 8 e nell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - i presupposti, le condizioni e la procedura di affidamento dei contratti di sponsorizzazione per eventi, iniziative, lavori, servizi o forniture promossi, organizzati o gestiti dal Comune di Cerreto d'Esi per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione e, per le sponsorizzazioni attinenti ai beni culturali anche quanto contenuto nell'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., apportate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 62/2008 e dall'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
2. Le iniziative di sponsorizzazione del Comune di Cerreto d'Esi sono realizzate tramite la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni e devono tendere a favorire una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'Ente, realizzare maggiori economie di spesa o di risorse, nonché migliorare la qualità dei servizi erogati alla collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, imparzialità e buon andamento.
3. Il ricorso alla sponsorizzazione si conforma ai seguenti principi generali:
  - a) il perseguimento di interessi pubblici;
  - b) l'esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata;
  - c) il risparmio di spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle poste iscritte nel bilanciocomunale, sia attraverso il finanziamento di lavori, servizi e forniture che non trovano copertura finanziaria ordinaria

#### Art. 2 Definizioni e principi

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a. *per contratto di sponsorizzazione*: un contratto atipico, a prestazioni corrispettive, mediante il quale una parte (*sponsee*) si obbliga a garantire alla controparte (*sponsor*) la possibilità di pubblicizzare, in propri appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, i prodotti o servizi, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, in cambio di una determinata controprestazione (a titolo meramente esemplificativo: versamento di una somma di denaro e/o fornitura di beni o servizi e/o realizzazioni di lavori e/o finanziamento, anche mediante accollo, del pagamento dei corrispettivi d'appalto dovuti dallo sponsee; operazioni permutative ecc.); si specifica che l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta indipendentemente dall'effettivo ritorno d'immagine;
  - b. *per accordo di collaborazione*: uno strumento negoziale mediante il quale vengono regolate le forme e modalità di coinvolgimento delle parti nella ideazione e/o realizzazione di iniziative concertate o di interesse comune;
  - c. *per sponsorizzazione*: ogni contributo, che può consistere in un corrispettivo in denaro, nella fornitura di beni, esecuzione dei lavori, prestazione di servizi o qualsiasi altra utilità a favore del Comune, proveniente dalla controparte, nell'ambito dell'esecuzione del contratto di sponsorizzazione.

- d. *per sponsorizzazione finanziaria*: l'impegno assunto dallo *sponsor* a corrispondere una erogazione economica quale ad esempio dazione di denaro, accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente, anche finalizzata alla realizzazione di lavori, servizi, forniture;
  - e. *per sponsorizzazione tecnica*: l'impegno assunto dallo *sponsor* a progettare e realizzare direttamente, in tutto o in parte, un intervento (lavori, servizi, forniture) a propria cura e spese;
  - f. *per sponsorizzazione mista*: l'impegno assunto dallo *sponsor* a fornire prestazioni riconducibili alla combinazione tra sponsorizzazione tecnica e sponsorizzazione finanziaria.
- 2. Il contratto di sponsorizzazione è la fase finale di un procedimento descritto negli articoli che seguono. Esso non ha mai natura competitiva né comparativa: non si tratta di gara, comunque denominata, bensì di applicazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento tra gli operatori.
  - 3. Si applicano, in via esclusiva, le regole stabilite dall'art. comma 4 art. 134 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., art. 119 TUEL e le normative di settore succedutesi nel tempo, oltre a quelle contenute in fonti di rango superiore a cui il presente Regolamento dovrà attenersi qualora sopravvenute successivamente alla sua entrata in vigore ed efficacia.
  - 4. Il contratto di sponsorizzazione ha la finalità precipua di acquisire benefici di natura strettamente finanziaria o in termini di lavori, forniture e servizi per la collettività comunale, in applicazione dei principi di economicità ed efficacia. Nei procedimenti di acquisizione di valori finanziari o patrimoniali, comunque denominati, a vantaggio del Comune e della collettività, i quali producono effetti diretti o indiretti positivi per il bilancio del Comune, si applica il principio di non aggravamento secondo il quale "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria". Conseguentemente i procedimenti che portano alla conclusione di contratti di sponsorizzazione tendono a concludere il contratto nel più breve tempo possibile, procedendo celermente in vista della realizzazione di lavori, forniture e servizi a vantaggio della collettività amministrata o per acquisire risorse finanziarie ugualmente destinate ad interessi pubblici.

### **Art. 3**

#### **Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni**

- 1. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor, possono, essere individuate e programmate anche nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o in specifici atti d'indirizzo della Giunta Comunale e possono riguardare tutti i beni, i servizi e le prestazioni previste a carico del bilancio dell'Ente; inoltre, nel corso dell'anno, sia la Giunta Comunale che i Responsabili dei vari Servizi potranno altresì attivare ulteriori iniziative di sponsorizzazione.
- 2. Le iniziative attivate direttamente dai Responsabili dovranno essere condivise con l'Assessore di riferimento e comunicate per essere approvate dalla Giunta comunale.
- 3. Nell'ambito del PEG o della delibera di Giunta Comunale potranno essere individuate le somme minime, o le prestazioni richieste nell'offerta di sponsorizzazione in riferimento agli spazi pubblicitari messi a disposizione dall'Ente.
- 4. Nei documenti di programmazione dell'Ente possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
- 5. Possono inoltre essere ricevute proposte spontanee di sponsorizzazione, le stesse dovranno comunque essere poste all'approvazione della Giunta Comunale.

6. Il Responsabile del settore competente, è sempre obbligato a comunicare di essere in procinto di stipulare un contratto di sponsorizzazione alla Giunta comunale. L'organo esecutivo potrà richiedere motivate modifiche o integrazioni all'accordo di sponsorizzazione; la Giunta inoltre, qualora ritenga che il contratto di sponsorizzazione non sia conforme all'interesse o al decoro pubblico potrà inoltre comunicare, con effetto vincolante per il Responsabile, che esso non debba essere sottoscritto o essere sottoscritto solo a seguito di particolari prescrizioni da essa richieste. Di tale facoltà rimessa alla potestà della Giunta, sia in caso di negoziazione diretta, sia in caso di avvisi o bandi, dovrà essere data espressa comunicazione ed informazione a tutti gli interessati.
7. La comunicazione di cui al primo periodo del comma precedente, effettuata a mezzo dell'Assessore competente, potrà essere oggetto di valutazione positiva quale obiettivo di risultato economicamente apprezzabile raggiunto sia dal Responsabile che dal Servizio interessato, nel rispetto del principio di economicità di cui all'art. 2 c. 5.

#### **Art. 4** **Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni**

1. Il Comune di Cerreto d'Esi può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Le sponsorizzazioni possono interessare tutte le iniziative, i progetti, le attività, i beni, i servizi, i lavori previsti nella programmazione dell'Ente ed a carico del Bilancio Comunale.
2. Il Comune può, inoltre, individuare lavori, servizi o forniture la cui realizzazione è condizionata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
3. I Responsabili, nell'ambito delle proprie competenze, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione conseguenti. A tal fine predispongono, tra l'altro, un documento che attesti la economicità della realizzazione del progetto - in termini di conseguimento di corrispettivi in denaro ovvero di risparmi di spesa - attraverso il contratto di sponsorizzazione con particolare riferimento ai contratti che prevedono la realizzazione diretta da parte dello sponsor dei lavori, dei servizi o delle forniture.

## **CAPO II**

### **Scelta dello Sponsor**

#### **Art. 5** **Selezione dello sponsor**

1. Per le sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00, la scelta dello sponsor è effettuata con iniziativa da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs. N.36/2023, mediante avviso approvato con determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Cerreto d'Esi per almeno 30 giorni.
2. La valutazione delle offerte pervenute nel rispetto di quanto previsto nell'avviso, viene effettuata da una Commissione, composta da 3 membri individuati tra il personale dipendente in servizio presso l'Ente procedente, nominata dal Servizio che intende attivare la sponsorizzazione, limitatamente alle sponsorizzazioni relative ai beni culturali, almeno un rappresentante della Commissione deve avere la qualifica di Architetto. Per le iniziative e interventi ricadenti nel castello (zona A1 di PRG) va altresì acquisito il parere della Sovrintendenza.
3. L'offerta di sponsorizzazione viene valutata in fase di ricezione della proposta dal Responsabile del Servizio proponente che ne valuta l'aderenza alla tipologia di interventi e le finalità individuate

dalla Giunta Comunale così come prescritto all'art.3. Qualora la sponsorizzazione non rientri fra le tipologie di interventi già individuate, si dovrà provvedere, con specifica deliberazione della Giunta Comunale, all'inserimento della relativa tipologia.

4. Per le sponsorizzazioni di importo pari o inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) l'affidamento allo sponsor viene effettuato dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previa pubblicazione di un avviso approvato con determinazione dirigenziale, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Cerreto d'Esi per almeno 15 gg.
5. Nel caso di sponsorizzazioni tecniche, in cui lo sponsor intenda realizzare lavori o prestare servizi o forniture, di qualsiasi valore ma direttamente a sua cura e spese, si applica il c. 4 dell'art. 134 del D.Lgs 36/23 a norma del quale rimane la necessità di verifica del possesso dei requisiti degli esecutori. A fronte di ciò, il Comune di Cerreto d'Esi dovrà comunque verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei, impartendo opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e prevedendo dove è previsto il collaudo o certificazione di regolarità degli stessi. Resta comunque salva la possibilità, per lo sponsor, di avvalersi di altro soggetto per l'esecuzione dei lavori, la prestazione dei servizi o la fornitura di prodotti.

#### **Art. 6**

##### **Requisiti di partecipazione dello sponsor alla procedura selettiva**

1. Lo sponsor al momento della presentazione dell'offerta deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95 e 97 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 36/23 e, per quanto riguarda le sponsorizzazioni relative ai beni culturali, dei requisiti speciali come previsti dagli artt. 133 e 134 del Codice dei Contratti Pubblici; nel caso di affidamento di sponsorizzazioni in cui lo stesso si impegni a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste dal Comune di Cerreto d'Esi a sua cura e a sue spese, ove trattasi di realizzazione di lavori pubblici, i progettisti e gli esecutori devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 66 e 100 del Codice dei contratti pubblici e, per le sole sponsorizzazioni inerenti i beni culturali, dei requisiti previsti dalla normativa di settore vigente.
2. Lo sponsor al momento della presentazione dell'offerta deve dichiarare di non avere in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 7**

##### **Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor**

1. Le proposte di sponsorizzazioni devono essere presentate in forma scritta tramite PEC inviata al protocollo dell'Ente e, di regola, indicano:
  - a. il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare o la somma offerta a titolo di sponsorizzazione; quanto sopra può essere anche indicato in via di massima;
  - b. l'accettazione di quanto previsto nel presente regolamento e nell'eventuale avviso di sponsorizzazione;
  - c. il contenuto, anche di massima, del messaggio pubblicitario che costituirà oggetto del contratto o l'impegno dello sponsor a comunicarlo al Comune preventivamente e con adeguato preavviso.
  - d. Le soluzioni progettuali-tecniche eventualmente adottate per la realizzazione della sponsorizzazione e le dichiarazioni di conformità delle stesse qualora previste dalla normativa vigente.
  - e. l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di

eventuali tributi o canoni e alla manutenzione ordinaria e straordinaria qualora fosse prevista e/o necessaria.

2. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune di Cerreto d'Esi una proposta spontanea di sponsorizzazione per lavori, servizi e forniture per un importo superiore a € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), il Responsabile del Settore interessato, qualora ritenga la proposta idonea per l'affidamento, rende pubblica la proposta, predisponendo un apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 5 comma 1 del presente Regolamento, prevedendo come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore, nonché il diritto di prelazione a favore dell'originario promotore, come precisato nel successivo comma 3.
3. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della procedura di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del presente Regolamento. Terminata la procedura di selezione, nel caso in cui la proposta giudicata complessivamente più vantaggiosa dall'Amministrazione sia diversa da quella dell'originario promotore, a quest'ultimo è riservato, entro un termine prestabilito nell'avviso, il diritto di adeguare ad essa, la propria proposta. In questo caso, il promotore originario potrà essere dichiarato aggiudicatario con diritto di prelazione alla sponsorizzazione.
4. Per le sponsorizzazioni di importo pari o inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) il Responsabile del settore competente, qualora ritenga la proposta idonea, può pubblicare un avviso con diritto di prelazione a favore dell'originario promotore così come previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, oppure, nel rispetto dell'art.3 del presente Regolamento, può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c).
5. Per le sponsorizzazioni di cui alle successive lettere a), b) e c) e le donazioni di cui alla lett. d) di importo pari o inferiore a € 5.000, 00 (IVA esclusa) consistenti in:
  - a. fornitura e posa in opera di arredi scolastici per le scuole dell'infanzia e nido Comunale;
  - b. fornitura e posa in opera di piccoli elementi di arredo urbano o di componenti di arredo all'interno delle sedi comunali e istituzionali;
  - c. lavori di minuta manutenzione;
  - d. donazioni di giochi, dispositivi elettronici e altre attrezzature per le scuole.

Il Responsabile del Servizio competente, procede all'affidamento diretto del contratto nel pieno rispetto dell'art. 134, comma 4, e dell'art. 8, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

## **Art. 8**

### **Affidamento diretto a sponsor**

Il Comune di Cerreto d'Esi può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:

- a. in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 5 del presente Regolamento per le sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00;
- b. in casi eccezionali, adeguatamente motivati con determinazione del Responsabile competente per materia, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento, o iniziativa oggetto di sponsorizzazione, limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
- c. nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia pari o inferiore ad € 40.000,00 in cui siano però rispettate le procedure di cui all'art.3 del presente regolamento.

## **Art. 9**

### **Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto**

1. I vari Servizi Comunali possono prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni

accessorie al contratto d'appalto principale.

2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso fino ad un massimo del 20% della valutazione complessiva dell'offerta.

#### **Art. 10**

##### **Sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali**

1. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 c.d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 132, 133 e 134 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché le disposizioni del presente Regolamento e dell'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004.
2. Tutta la documentazione riguardante la procedura di sponsorizzazione, ivi compresi gli schemi dei contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Sovrintendenza, in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, per assicurare che sia garantito, tenuto conto della natura dell'intervento, il carattere artistico, storico e architettonico e il decoro del bene o dell'opera.
3. Nel caso di sponsorizzazioni riguardanti i beni culturali, il cui valore sia pari o inferiore a 40.000,00 (IVA esclusa), si può procedere per affidamento diretto, previo il nulla osta dei competenti Organi di controllo (soprintendenza se previsto) e assenso della Giunta.

#### **Art. 11**

##### **Esclusioni**

1. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente Regolamento, tutti i soggetti privati coinvolti a vario titolo, imprese/società, Associazioni, finanziatori, prestatori di opera e servizi o altri Organismi che non possiedono i requisiti previsti dagli artt. 66, 94, 95, 97 e 100 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
  - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacchi, prodotti superalcolici, armi e materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo e/o alla promozione e all'uso di sostanze vietate;
  - messaggi contenenti informazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente, la tutela dei minori e/o dei consumatori e/o utenti pubblici;
  - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia e quelle ritenute in qualsiasi altro modo in contrasto con la legge o con i regolamenti comunali, contrari al decoro o alla morale pubblica, oppure inaccettabili per motivi di opportunità generale.
3. Non è possibile fare ricorso al contratto di sponsorizzazione:
  - a) per servizi pubblici essenziali
  - b) per i servizi espletati a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini
  - c) per i servizi inerenti il rilascio di certificazioni ed atti riferiti a persone (fisiche e giuridiche).

#### **Art. 12**

##### **Diritto di rifiuto**

Il Comune di Cerreto d'Esi si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di



sponsorizzazione e di recedere dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- a. ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
- c. reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse, in quanto contraria all'ordine pubblico o al buon costume o per motivi di inopportunità generale.
- d. La proposta tecnica- progettuale non soddisfa i requisiti di decoro urbano e/o architettonico e/ o non si inserisce armonicamente nel contesto architettonico o paesaggistico, o non rispetta le norme di sicurezza (stradale, impiantistica, sismica ecc..).

Sono in ogni caso escluse, oltre alle sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore, quelle di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate, nonché quelle di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, sessismo, odio o minaccia.

#### **Art. 13**

##### **Esclusività generale e commerciale dello sponsor**

1. Le sponsorizzazioni possono essere effettuate con o senza diritto di esclusiva da parte dello sponsor; pertanto, ove non sia presente diritto di esclusiva, per ogni iniziativa o oggetto possono anche essere previste più sponsorizzazioni e possono pertanto essere stipulati più contratti di sponsorizzazione.
2. Le eventuali clausole di esclusività devono essere previste espressamente nell'avviso di cui all'art.5 comma 1.

#### **Art. 14**

##### **Versamento e utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni**

1. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione di mero finanziamento deve essere eseguito presso la Tesoreria Comunale nella tempistica e nelle modalità stabilite dal contratto di sponsorizzazione, qualora il corrispettivo concordato sia previsto che non venga pagato in un'unica soluzione, a garanzia, quale condizione essenziale per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, lo sponsor dovrà prestare sempre al momento della sottoscrizione del contratto un deposito cauzionale nella forma di polizza fidejussoria o assicurativa, a favore dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dal Codice dei Contratti pubblici.
2. Nei casi in cui il contratto preveda il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione al soggetto che realizzi l'evento, iniziativa, lavoro, servizio o fornitura, lo sponsor potrà provvedere a pagare direttamente quest'ultimo, previo atto della Struttura competente con il quale si rilascia apposito nulla osta a seguito di verifica di avvenuta esecuzione delle prestazioni e si provvede a perfezionare le relative scritture contabili. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il diritto di escussione da parte del Comune di Cerreto d'Esi delle somme versate dallo sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione.

### **CAPO III**

#### **Il contratto di sponsorizzazione**

**Art. 15**  
**Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione**

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale sono almeno definiti:
  - a. l'oggetto del contratto;
  - b. gli obblighi delle parti;
  - c. il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
  - d. la durata del contratto;
  - e. l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
  - f. i controlli sull'attività dello sponsor;
  - g. la facoltà di recesso da parte del Comune prima della scadenza;
  - h. la risoluzione del contratto per inadempimento;
  - i. la competenza del foro di Ancona in caso di controversie;
  - j. l'esclusione di conflitti di interesse con l'Ente;
  - k. la eventuale disciplina delle spese contrattuali.
2. Il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per il Comune di Cerreto d'Esi:
  - a) qualora lo sponsor risulti inadempiente in modo grave e/o continuato in relazione agli obblighi assunti;
  - b) qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa/dell'attività/del progetto;
  - c) qualora la sponsorizzazione e gli strumenti attuativi della stessa contrasti con prescrizioni di leggi o di regolamenti o non sia diretta al perseguimento di interessi pubblici;
  - d) qualora si verifichino forme di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata;
  - e) laddove il soggetto privato rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni;
3. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata;
4. Il contratto di sponsorizzazione deve prevedere clausole inerenti la tutela dei marchi, con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
5. L'Amministrazione può definire nel contratto di sponsorizzazione specifiche clausole relative all'utilizzo dei propri segni distintivi e della propria immagine.
6. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal dirigente competente / responsabile del Servizio, previa adozione di apposita determina a contrarre. Con detto contratto viene concessa anche l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario", ferma restando la disciplina del canone unico patrimoniale e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente, secondo le modalità, i criteri e la normativa di settore, ivi compreso il regolamento comunale della pubblicità, il regolamento edilizio vigente, le norme tecniche di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari, nonché le NTA dei piani particolareggiati già approvati o adottati al momento della richiesta di parere alla ripartizione competente;
7. Salvo diversa e specifica disciplina di settore, a tutela della corretta esecuzione del rapporto, l'Amministrazione Comunale in relazione al valore e all'oggetto del contratto può chiedere, in sede di avviso o in fase di negoziazione, idonea garanzia da prestare, prima della sottoscrizione del contratto stesso, ovvero il possesso di polizze RCT da parte dell'esecutore.
8. È vietata la cessione anche parziale del contratto di sponsorizzazione. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 C.C.
9. Al termine del rapporto derivante dalla stipulazione del contratto, lo sponsor è tenuto, con oneri a proprio carico, alla rimozione del messaggio pubblicitario.
10. In caso di risoluzione del contratto, lo sponsor, fermo restando il risarcimento di eventuali maggiori danni all'immagine del Comune, è tenuto all'immediata rimozione del messaggio pubblicitario con oneri a proprio carico e a non avvalersi ulteriormente di alcuna delle controprestazioni concordate.
11. Lo sponsor è tenuto al puntuale pagamento del corrispettivo pattuito od alla corretta e puntuale erogazione di quanto pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

**Art. 16**  
**Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione**

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene nei tempi e modi previsti nel contratto, con possibilità di anticipi, parziali o totali. Il Responsabile competente deve prevedere che il saldo avvenga entro 15 giorni dalla conclusione

dell'iniziativa sponsorizzata, salvo diversa motivata valutazione.

2. Se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

## **CAPO IV**

### **Verifiche Controlli e Trattamento dei dati personali**

#### **Art. 17**

##### **Disciplinari tecnici, verifiche e controlli**

1. I disciplinari tecnici, i capitolati speciali e le regolazioni tecniche, tecnologiche, comunque denominate, e qualsivoglia forma di regolamentazione comunale di natura tecnico-discrezionale in senso lato, se connessa ai contratti di sponsorizzazione, sia di natura generale, sia di natura particolare sia di natura esecutiva (ad es. per la progettazione, realizzazione, cura di rotatorie, intersezioni stradali et similia in ordine a caratteristiche, altezze da terra, dimensioni, colori consentiti, numeri massimi di cartelli ecc., nel rispetto della normativa di settore applicabile) verranno approvati con singole determinazioni e/o provvedimenti del Responsabile competente per materia ex art. 107 TUEL, se necessario previa comunicazione all'organo esecutivo in ordine alle scelte politico-discrezionali.
2. Le sponsorizzazioni/collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente/Responsabile di ogni servizio competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
3. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor/collaboratore (nei tempi utili agli adempimenti contabili e fiscali).
4. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione/accordo di collaborazione.
5. Le penali dovute in caso di inadempimenti sono specificate nel contratto di sponsorizzazione/accordo di collaborazione.

#### **Art. 18**

##### **Riserva organizzativa**

1. La gestione delle sponsorizzazioni/accordi di collaborazione è effettuata direttamente dal Comune di Cerreto d'Esi secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. Di norma la ricerca diretta degli sponsor è svolta dal Comune secondo il presente regolamento. Previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, il Comune può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti idonei, quali agenzie specializzate nel campo pubblicitario, soggetti pubblici, privati, istituzioni e associazioni senza fini di lucro, con le regole previste per gli appalti di servizi.

#### **Art. 19**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR).
2. I dati trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente Regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento.

## **CAPO V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 20**

##### **Aspetti contabili e fiscali**

1. Le operazioni di sponsorizzazione sono imponibili IVA ed in generale sono soggette alla normativa fiscale applicabile, fatte salve diverse previsioni normative di favore, inerenti ad eventuali esenzioni o agevolazioni.
2. Nelle sponsorizzazioni tecniche (art. 5 comma 5 del presente Regolamento), in cui il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da prestazioni di servizi, fornitura di beni o esecuzione di lavori da parte dello sponsor, è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero:
  - a. di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del lavoro o del servizio,
  - b. soggetto ad IVA;
  - c. di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore della possibilità di pubblicizzazione del nome, marchio, immagine ecc. legata all'attività di sponsorizzazione.
3. L'emissione di fattura da parte del Comune nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto adempimento della prestazione dovuta da parte dello sponsor.
4. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento di eventuali tributi e/o canoni inerenti alle fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.
5. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel PEG ad inizio anno o durante l'anno con variazione: quelli costituiti da proventi in entrata sono contabilizzati in bilancio in entrata, mentre quelli costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.

## **Art. 21**

### **Disposizioni finali**

1. Eventuali sponsorizzazioni avviate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento restano regolate da eventuali avvisi, contratti o altre formule precedentemente definite e, per quanto compatibili, dal presente Regolamento.
2. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili e altresì si fa specifico rinvio all'art. 134 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
3. Sono abrogate le disposizioni regolamentari o regolatorie comunque non compatibili con il presente Regolamento, con decorrenza a partire dall'entrata in vigore dello stesso.
4. Il presente Regolamento diviene efficace contestualmente all'efficacia della deliberazione di approvazione del medesimo.